(N. 389)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE BOSIO e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1954

Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella provincia di Verona.

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni dell'autunno decorso, che hanno portato tanti danni nelle zone dell'Italia meridionale per le quali è stata già predisposta ed approvata una disposizione di legge, non hanno lasciato indenne si può dire alcuna regione d'Italia.

Vi sono stati già presentati i provvedimenti per le zone del Bresciano, per quelle del Vicentino, per la città e provincia di Genova. Ora è la volta della provincia di Verona. Fortunatamente i danni pur gravi non rappresentano una necessità di stanziamenti ingenti, ma nè il Genio civile di Verona, nè il Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia - ha fondi sufficienti per provvedere. In realtà i danni maggiori si sono avuti per i paesi dell'Alta Lessinia che avevano comunicazione con la città attraverso la Valle Squaranto. La strada infatti che percorreva il fondo valle a fianco del torrente è stata per lunghi tratti completamente distrutta. Con le nevicate che seguirono nei primi mesi dell'inverno, gli abitanti dei comuni di Velo e di Roverè Veronese si trovarono senza la possibilità di accedere alla pianura, anche per le strade secondarie, dato che queste divennero prestissimo impraticabili per la loro posizione esposta.

Necessita perciò si provveda alla ricostruzione della strada di Valle, unica comunicazione vera tra i detti Comuni, che d'estate sono anche mèta di villeggianti e di turisti, e la città.

Nella stessa occasione anche altri torrenti sono straripati ed hanno portato danni, se pur di misura minore essi pure assai gravi, quali i torrenti della Val di Marano, Valpantena, Alpone ed altri.

Ma poco tempo dopo, sul finire dell'autunno, si ebbe la grave piena del Tartaro. Il Genio civile accorse immediatamente, ma fu impossibile provvedere in modo che il fiume non rompesse; si ebbe così la rotta con la invasione delle acque per circa 3.000 ettari nei comuni di Nogara e Gazzo Veronese. Occorsero lavori immediati, in parte attuati dal Genio civile ed in parte dai proprietari dei fondi minacciati e danneggiati; fu necessario ricostruire gli argini, ma i terreni rimasero a lungo impregnati di acque.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Complessivamente occorrono fondi per indennizzi e ricostruzioni di strade, argini, canali in somma non inferiore a lire 100.000.000.

E siccome la solidarietà della Nazione per tutti i territori colpiti da questi eventi straordinari, non può non estendersi anche ai terreni colpiti in provincia di Verona (in particolar modo per i terreni soggetti alla invasione del Tartaro perchè è ben noto che la sistemazione idraulica del Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante è uno dei problemi che da decenni attende solo lo stanziamento dei fondi) abbiamo l'onore di chiedervi l'approvazione dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da uno a cinque compresi dalla legge 10 gennaio 1951, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 sono estese alle zone della provincia di Verona e della contermine provincia di Mantova che ebbero danni a seguito delle alluvioni della stagione autunnale del 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 520.000.000.

Art. 2.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 13 compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951 e successive modificazioni ed integrazioni sono estese alle località della provincia di Verona danneggiate dalla rotta del Tartaro del 1953. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

Il limite di somma stabilita dall'articolo 6 della predetta legge è fissato in lire 50.000.000.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente al Genio civile ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col prelevamento della sovrimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.